

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

26.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 3 APRILE 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESI ANGELO**

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifiche alle norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica approvate con il Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, anno XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1257. (1321)	349
MANNI, <i>Relatore</i> - PRICOLO, <i>Sottosegretario di Stato</i> - PRESIDENTE.	
Esame di una petizione	350
CEGI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, GUGLIEMOTTI, VITALINI SACCONI.	

La riunione comincia alle 11.15.

(*È presente il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, Pricolo.*)

PRESIDENTE comunica che sono in congedo per mobilitazione i Consiglieri nazionali Berna, Cagetti, Cataldo, Chiozzi Millelire, Fanelli, Ferretti di Castelferretto, Gorini, Hemmeler, Margarà, Mazzetti Mario, Muschietti e Ricci Giorgio. È in congedo ordinario il Consigliere nazionale Cavagnari.

Rinnova ai camerati alle armi l'augurio più fraterno e vivo.

Constata che la Commissione è in numero legale.

VITALINI SACCONI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica approvate con il Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1257. (1231)

MANNI, *Relatore*, rileva l'opportunità del provvedimento sia in rapporto alla situazione di incompletezza degli organici, sia in rapporto anche alla possibilità di una più sicura scelta del personale, che sarà limitata ad una zona dei ruoli di maggiore maturità di comando. La qual cosa evidentemente darà maggiore tranquillità alla Commissione superiore di avanzamento per i suoi giudizi.

Il provvedimento mira infatti ad evitare, con opportune limitazioni alle norme vigenti, gli inconvenienti derivanti dai vantaggi di carriera fin qui consentiti e che nella pratica si sono dimostrati eccessivi.

Ne propone quindi l'approvazione.

PRICOLO, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*, aggiunge, a chiarimento, che rimane assolutamente integra la situazione circa la promozione per merito di guerra. Potrebbe forse suscitare meraviglia il fatto che si proponga una limitazione di vantaggi di carriera proprio in tempo di guerra; ma osserva che si tratta, in sostanza, di correggere un errore di computo aritmetico, in quanto i vantaggi che si pensavano adeguati alla entità delle promozioni sono risultati effettivamente eccessivi per la elevatezza delle aliquote relative all'avanzamento a scelta, per merito straordinario e per merito di guerra. Quindi è stato

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

necessario portare questa riduzione delle aliquote, col vantaggio anche che la Commissione di avanzamento sarà meno severa e più tranquilla sui risultati dei suoi verdetti sulla scelta.

PRESIDENTE è lieto dei chiarimenti avuti e osserva che la Commissione, ben conoscendo il fervore patriottico e combattentistico del Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, non poteva affatto dubitare che questo disegno di legge potesse comunque menomare i diritti acquisiti dei valorosi ufficiali dell'aeronautica. Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Esame di una petizione.

CECI, *Relatore*, riferisce sulla petizione con cui Passamonte Antonio e Altomare Salvatore, padri rispettivamente di due figli morti in guerra, invocano l'emanazione di un provvedimento che esenti dalla chiamata alle armi il maschio unico rimasto in famiglia, dopo la morte in guerra dell'altro figlio maschio.

Rileva che la richiesta, mentre è stata avanzata per i due casi singoli, riveste in realtà una questione di ordine generale, poichè nella condizione nella quale si trovano i due richiedenti versano anche altri padri di famiglia.

Per quanto si attiene ai due casi specifici, non vede, sia pure con rammarico, la possibilità di proporre l'invio della petizione al Ministero competente per l'esame del merito, poichè, a norma della legge vigente, la richiesta non potrebbe essere accolta. Tutto al più, prendendo in considerazione la questione di indole generale, la Commissione potrebbe esprimere il voto che da parte dei Ministeri delle Forze armate si tenga conto della particolare benemerita delle famiglie che hanno perduto uno o più figli in guerra, utilizzando il figlio rimasto unico soggetto alle armi, in servizi fuori dalle linee di combattimento, senza esonerarlo del tutto dal servizio militare.

PRESIDENTE concorda col Relatore ed osserva che ci sono molte famiglie le quali, sia a causa di talune forme di reclutamento regionale, sia perchè non hanno saputo approfittare delle disposizioni in vigore, o perchè qualcuno di questi figli è andato volontario,

hanno tre o quattro figli sotto le armi e spesse volte uno o due di questi figli sono caduti. Queste famiglie che danno un così alto esempio di dedizione alla Patria, non possono che raccogliere il più entusiastico plauso, ma non pertanto la Commissione può anche esprimere il voto che da parte dei Ministeri competenti si cerchi di distribuire equamente fra tutte le famiglie italiane questo grande onore di servire in combattimento la Patria.

GUGLIELMOTTI si associa al Presidente ed al Relatore. Basta infatti che i Ministeri delle Forze armate prendano in considerazione questi casi speciali di famiglie che hanno avuto caduti in guerra e dispongano, con provvedimenti di ordine interno, che i superstiti di queste famiglie, chiamati alle armi, vengano impiegati in compiti che non comportino il rischio estremo della vita, perchè il problema sia in massima parte risolto, senza necessità di invocare nuovi provvedimenti legislativi.

Se la mobilitazione così come si svolge per motivi d'ordine militare indiscutibili, comporta che l'obbligo di servire la Patria in guerra non sia perfettamente ripartito tra la generalità di coloro che sarebbero soggetti al servizio militare, con queste misure equitative si eviteranno, per lo meno, le inevitabili ripercussioni di indole sociale e morale.

VITALINI SACCONI aderisce alle considerazioni del camerata Guglielmotti anche per quanto riflette l'aeronautica, presso la quale si verificano pure talune sperequazioni in rapporto alle assegnazioni in impieghi di guerra.

PRESIDENTE constata come la Commissione sia unanime nel riconoscere che la petizione non possa essere presa in considerazione, ma che nel contempo sia opportuno, senza invocare nuovi provvedimenti legislativi difficilmente attuabili in questo momento, esprimere il voto che possibilmente i Ministeri delle Forze armate, nell'ambito delle loro attribuzioni e delle disposizioni vigenti, tengano conto della particolare condizione delle famiglie che hanno avuto un caduto in guerra, per una destinazione meno rischiosa degli altri loro componenti chiamati alle armi.

Con questa intesa, pone a partito la proposta che la petizione non venga presa in considerazione.

(La proposta è approvata).

La riunione termina alle 11.30.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Modifiche alle norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica approvate con il Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1257. (1321)

ART. 1.

L'articolo 26 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu modificato dall'articolo 7 della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185, è sostituito dal seguente:

« Potrà farsi luogo su parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, di cui all'articolo 59, a speciali promozioni per merito straordinario di ufficiali di qualsiasi grado che, oltre a possedere eccezionali qualità culturali, militari e professionali, così da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando e le funzioni del grado superiore, abbiano compiuto imprese di volo che abbiano dato lustro all'Arma ed alla Nazione.

Le proposte per le promozioni per merito straordinario sono fatte a Sua Maestà il Re Imperatore con particolareggiata relazione da parte del Ministro dell'aeronautica.

Tali promozioni, che decorreranno sempre dalla data del decreto, avranno luogo con precedenza su tutti i pari grado ed indipendentemente da ogni altro requisito richiesto dalla presente legge, purchè l'ufficiale sia compreso nelle seguenti aliquote del ruolo organico in vigore, calcolandosi come unità l'eventuale frazione e non tenendo conto degli ufficiali non promovibili a norma di legge:

A) *Sottotenenti e tenenti:*

nel primo dodicesimo se appartenenti al ruolo naviganti ed al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri e al ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico;

nel primo decimo se appartenenti al ruolo commissariato e al ruolo amministra-

zione del Corpo di commissariato aeronautico; nel primo ottavo se appartenenti al ruolo specialisti dell'Arma aeronautica od al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

B) *Capitani e maggiori:*

nel primo dodicesimo se appartenenti al ruolo naviganti e al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico;

nel primo decimo se appartenenti al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico;

nel primo ottavo se appartenenti al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

C) *Tenenti colonnelli:*

nel primo dodicesimo se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

nel primo nono se appartenenti al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico od al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico;

nel primo ottavo se appartenenti al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

D) *Colonnelli:*

nel primo nono se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico;

nel primo quarto se appartenenti al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

E) *Ufficiali generali:*

nel primo nono se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

nel primo quarto se appartenenti al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico o al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il computo per i sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo è effettuato sull'organico complessivo dei subalterni.

Qualora l'ufficiale riconosciuto idoneo all'avanzamento per merito straordinario non rientri nell'aliquota di cui sopra, verrà spostato nel ruolo di altrettanti posti, assumendo, a tutti gli effetti, la stessa anzianità di grado dell'ufficiale che verrà a seguirlo immediatamente.

Se, per effetto di tale spostamento l'ufficiale venga a trovarsi o si trovi già compreso nei limiti per la iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta assoluta, la sua posizione, rispetto all'ordine di promovibilità di cui al seguente articolo 69, dovrà essere determinata o riesaminata dalla Commissione superiore di avanzamento.

ART. 2.

L'articolo 28 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu modificato dall'articolo 9 della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185, è sostituito dal seguente:

«Gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta saranno in ciascun anno promossi in ordine di anzianità, nel limite dei posti riservati alle promozioni a scelta, non appena entrino nelle seguenti aliquote del ruolo organico in vigore, calcolandosi come unità la eventuale frazione e non tenendo conto degli ufficiali non promovibili a norma di legge:

A) *Tenenti:*

nel primo quattordicesimo se appartenenti al ruolo naviganti e ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

nel primo dodicesimo se appartenenti al ruolo ingegneri e al ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico;

nel primo decimo se appartenenti al ruolo commissariato e al ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico;

nel primo ottavo se appartenenti al ruolo specialisti dell'Arma aeronautica o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

B) *Capitani e maggiori:*

nel primo quattordicesimo se appartenenti al ruolo naviganti e al ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

nel primo dodicesimo se appartenenti al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico;

nel primo decimo se appartenenti al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico;

nel primo ottavo se appartenenti al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico.

ART. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 49 delle norme approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, modificato con la legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185, è sostituito dal seguente:

« I limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta assoluta saranno in ogni caso determinati in modo da includervi gli ufficiali che al momento della determinazione si trovino compresi:

a) nel primo terzo del ruolo organico in vigore per il rispettivo grado se ufficiali generali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica o colonnelli del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico;

b) nel primo quarto se colonnelli del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico o tenenti colonnelli del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico;

c) nel primo quinto se tenenti colonnelli del ruolo naviganti e del ruolo servizi dell'Arma aeronautica e del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico;

d) nella prima metà se ufficiali generali del Corpo del genio aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico.

Nel computo di cui sopra verrà calcolata come unità l'eventuale frazione e i limiti anzidetti saranno aumentati di tante unità quante saranno le vacanze organiche esistenti nei gradi superiori.

ART. 4.

Il 3° comma dell'articolo 96 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu modificato dall'articolo 24 della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185, è sostituito dal seguente:

« Tali promozioni, che decorreranno sempre dalla data del decreto, avranno luogo con precedenza su tutti i pari grado e indipendentemente da ogni altra condizione richiesta, purchè l'ufficiale si trovi compreso nelle aliquote di cui al precedente articolo 26,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

calcolate sulla consistenza effettiva del proprio ruolo e grado.

Resta fermo, tuttavia, il disposto dell'articolo 93, primo e ultimo comma.

ART. 5.

Il 5° comma dell'articolo 97 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu modificato dall'articolo 25 della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento per merito di guerra è concesso con spostamento in ruolo per un numero di posti pari a:

A) *Sottotenenti e tenenti:*

un decimo se appartenenti al ruolo naviganti e al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri e al ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico;

un ottavo se appartenenti al ruolo specialisti dell'Arma aeronautica o al ruolo commissariato e al ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

B) *Capitani e maggiori:*

un decimo se appartenenti al ruolo naviganti e al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico;

un ottavo se appartenenti al ruolo commissariato [del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

C) *Tenenti colonnelli:*

un decimo se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

un ottavo se appartenenti al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico o al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

D) *Colonnelli:*

un ottavo se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico;

un terzo se appartenenti al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

E) *Ufficiali generali:*

un ottavo se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

un terzo se appartenenti al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico o al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

del ruolo organico del grado (se trattasi di ufficiali in servizio permanente effettivo) o della consistenza effettiva del ruolo del proprio grado (se delle categorie in congedo) calcolandosi come unità l'eventuale frazione.

Per i sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo il computo sarà effettuato sull'organico complessivo dei subalterni.

L'ufficiale interessato assumerà a tutti gli effetti l'anzianità del pari grado che lo verrà a seguire.

Qualora nell'effettuare detto spostamento si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale è subito promosso ma non fruisce nel grado superiore della differenza residua dei posti che rimarrebbe da concedergli.

Se per effetto dello spostamento di cui sopra l'ufficiale non consegua la promozione ma venga a trovarsi, o si trovi già, compreso nei limiti per la iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta assoluta, la sua posizione, rispetto all'ordine di promovibilità, di cui al seguente articolo 69, dovrà essere determinata o riesaminata dalla Commissione superiore di avanzamento.

ART. 6.

Resta fermo quanto disposto con l'articolo 32 della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185.

